



---

## [È possibile ottenere la cancellazione di un assegno pagato entro 60 giorni dal protesto?](#)

### [Il mio profilo](#)

**Username :** SLSTadminIC

**Email :** gruppo.siti@infocamere.it

*Inviato da SLSTadminIC il Lun, 12/24/2018 - 00:27*

20 dicembre 2006

Il pagamento dell'assegno entro 60 giorni dalla data di levata del protesto è ininfluenza ai fini della cancellazione dal Registro Informatico in quanto la cancellazione è fattibile solo dopo aver ottenuto dal Tribunale la riabilitazione del nominativo ai sensi della l. n. 108/96. Il pagamento entro 60 giorni dalla data del protesto può invece, in alcuni casi, evitare l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) e la sanzione amministrativa irrogabile dalla Prefettura. Maggiori informazioni possono essere fornite dall'Ufficiale levatore di protesto, dall'Istituto di credito (o da Poste Italiane) e dalla Prefettura.

Categoria

[Registro protesti](#)

---

**Source URL:** <https://sa.camcom.it/faq/possibile-ottenere-cancellazione-un-assegno-pagato-entro-60-giorni-dal-protesto>

### **List of links present in page**

- <https://sa.camcom.it/faq/possibile-ottenere-cancellazione-un-assegno-pagato-entro-60-giorni-dal-protesto>
- <https://sa.camcom.it/user/1/edit>
- <https://sa.camcom.it/faq/possibile-ottenere-cancellazione-un-assegno-pagato-entro-60-giorni-dal-protesto/printable/print>
- <https://sa.camcom.it/faq/possibile-ottenere-cancellazione-un-assegno-pagato-entro-60-giorni-dal-protesto/printable/pdf>
- <https://sa.camcom.it/faq-categoria/registro-protesti>